



N. 25.

Legge che in via straordinaria ammette in organico gli attuali incaricati e stabilisce la indennità spettante ai dipendenti di Governo e degli Enti parastatali, non ammessi alla stabilità dell'impiego, all'atto della cessazione del servizio e dell'incarico.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 15 Giugno 1946:

Art. 1.

I dipendenti statali i quali hanno attualmente la qualifica di temporanei incaricati, vengono ammessi in organico agli effetti della Legge 17 Dicembre 1925 (pubblicata il 1926 col N. 34) nonchè agli effetti della Legge 8 Marzo 1927 n. 7 e del Decreto 15 Marzo 1941 n. 4 sulle pensioni qualora concorrano le seguenti condizioni:

- 1°) coprano uno dei posti indicati nella tabella unita alla presente legge;
- 2°) non abbiano oltrepassato, all'entrata in vigore della presente legge, il quarantesimo anno compiuto;
- 3°) siano addetti ad un servizio permanente, continuativo e con orario normale;
- 4°) abbiano dato dimostrazione della sufficienza in servizio secondo giudizio da emettersi dal Congresso di Stato sentito il parere del Capo Ufficio.

Art. 2.

Una Commissione Governativa di tre Membri, nominata dal Consiglio Grande e Generale e presieduta dalla Reggenza, deciderà:

- a) sulla concorrenza delle condizioni di cui al superiore articolo e quindi, sulla ammissione o meno in organico;
- b) sulla qualifica di impiegato o salariato spettante al dipendente secondo le funzioni attribuite dalle Leggi e dai Capitolati vigenti;
- c) sulla data dalla quale dovrà farsi decorrere il servizio già prestato quale incaricato.

Le decisioni della Commissione saranno comunicate al Consiglio Grande e Generale.

Art. 3.

Il dipendente ammesso in organico dovrà prestare il giuramento di cui all'art. 4 della Legge 17 Dicembre 1925.

Qualora non abbia ancora compiuto i due anni di servizio dovrà sottostare, spirato il biennio, alla conferma di cui all'art. 8 della Legge ora detta.

Qualora invece abbia prestato un servizio superiore ai due anni si intenderà definitivamente ammesso in organico e il servizio già prestato sarà subito calcolato per la decorrenza degli aumenti quinquennali senza diritto agli arretrati.

Art. 4.

I dipendenti governativi per i quali la Commissione non abbia ritenuto concorrere il requisito di cui al num. 4 dell'art. 1 saranno esonerati dal servizio ed ammessi a godere la indennità di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 5.

I dipendente governativi che abbiano superato i quarant'anni compiuti godranno della stabilità in servizio, dello immediato riconoscimento del servizio già prestato per il calcolo degli aumenti quinquennali e avranno diritto alla indennità di cui all'art. 6.

Tale indennità spetta anche a coloro che avranno prestato un servizio, quali incaricati, per piu' di un anno e agli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui allo articolo 6 del Decreto 15 Marzo 1941 N. 4 per tutti gli anni di servizio.

Art. 6.

Ai dipendenti non ammessi in organico (e di cui agli art. 4 e 5) spetta, alla cessazione del servizio, una indennità pari a tanti mesi dei due terzi dell'ultimo stipendio o compenso effettivo percepito quanti sono gli anni di servizio.

E' data facoltà ai dipendenti di ritirare la intera indennità in denaro oppure di ritirare in denaro la metà e convertire l'altra metà in pensione annua, corrispondente al dieci per cento del capitale non ritirato.

Agli effetti della liquidazione l'anno iniziato si considera compiuto solo se è oltrepassato il primo semestre.

Art. 7

La indennità di cui al precedente articolo viene corrisposta per qualsiasi motivo cessi l'impiego o servizio o incarico fatta solo eccezione per i casi di cui all'art. 9.

Art. 8.

La indennità, ove il dipendente muoia durante il servizio o prima che egli stesso ne abbia effettuato il ritiro, spetta al coniuge e ai figli.

Se concorre solo il coniuge o solo un figlio essi riterranno la intera indennità che sarebbe spettata al defunto.

Se concorrono solo i figli essi dividono l'indennità in parti uguali. Se concorrono coniuge e figli il primo ritira il terzo dell'indennità e il rimanente viene diviso tra i figli.

Se manchino vedova e figli la indennità spetterà ai genitori in parti uguali o al genitore superstite.

In ogni altro caso la metà della indennità, che sarebbe spettata al dipendente deceduto, sarà attribuita agli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, agli eredi legittimi.

Nel caso che l'impiegato abbia optato per metà della pensione vitalizia (a norma dell'art. 6) questa sarà corrisposta per la sola metà agli aventi diritto di cui alla presente disposizione.

Art. 9.

Il diritto a conseguire l'indennità si perde ove il dipendente sia licenziato a seguito o per effetto di una delle condanne specificate nella seconda parte dell'art. 8 della Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle pensioni.

Per altro, anche in tal caso, al coniuge e ai figli, nonché ai genitori a carico spetta la metà della indennità che, all'atto del licenziamento, sarebbe stata liquidata al dipendente.

Art. 10.

La indennità cui hanno diritto i dipendenti e le loro famiglie non può essere ceduta, nè sequestrata, nè pignorata, nè incamerata se non nei casi, nei modi e nella misura di cui alla Legge 27 Maggio 1899 sulla pignorabilità degli stipendi.

Art. 11.

Sullo stipendio dei dipendenti compresi nella presente Legge viene effettuata, per tutta la durata del servizio, una trattenuta ordinaria del sette per cento e, ove del caso, quella straordinaria del 4 per cento. Quest'ultima sarà applicata per tanti anni per quanti ne vengono, in base alla presente Legge, riconosciuti come utili per la pensione o per la indennità in aggiunta a quelli regolarmente maturati.

Trattandosi di salariati la ritenuta ordinaria sarà del cinque per cento e la straordinaria del 2 per cento.

Art. 12.

Il Governo si riserva di corrispondere le indennità di cui all'art. 6 o direttamente o a mezzo di un istituto di assicurazioni.

Art. 13.

La Legge 14 Novembre 1936 n. 13, surrogata dalla presente che entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione, è abrogata, restando salvo quanto è disposto nella seconda parte dello art. 5.

Art. 14.

La presente legge si applicherà ai dipendenti degli Enti tutelati dal Governo salvo quanto la Commissione di cui all'art. 2 crederà di stabilire pel personale addetto a bassi servizi.

Non si applicherà invece ai dipendenti della Gendarmeria.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

A tutti gli impiegati e salariati già in organico nonchè a quelli ammessi in base alla presente legge, saranno, a loro domanda o di ufficio, riconosciuti dalla Commissione di cui all'art. 2, gli anni di servizio prestati prima della nomina effettiva come avventizi, provvisori, supplenti, purchè superiori ad un anno.

L'impiegato o salariato per gli anni di servizio riconosciuti in piu' pagherà la trattenuta straordinaria di cui all'art. 11.

Art. 16.

Gli attuali incaricati per i quali non esiste un corrispondente posto in pianta organica, restano in servizio per essere addetti agli uffici designati dal Governo e godranno dei benefici di cui alla prima parte dell'art. 5.

Elenco aggiuntivo alla vigente tabella organica.

Stipendio

annuo

Ministero della Reggenza di base

Lire

Dattilografa 7.000

Aiuto Custode e Bidello -

Fattorino Segreterie 7.000

Dattilografa Stato Civile 7.000

Amministrazione delle Finanze

Due Applicati 9.000

Amministrazione della Giustizia

Dattilografa 7.000

Fattorino 8.000

Sanità ed Igiene

Applicato Ufficio d'Igiene e Sanità 9.000

Custode Cimitero Montalbo 6.500

Becchino Cimitero Montalbo 5.500

Istruzione Pubblica

Bidello A. - Scuole secondarie 7.000

Bidello B. - " " 7.000

Bidella " " 2.000

Bidello Fattorino Biblioteca e Museo 7.000

Lavori Pubblici

Applicato 9.000

Assistente idraulico 9.000

Fattorino Canneggiatore 7.000

Cantoniere Reparto A }

" " B }

" " C }

" " D } 6.500

" " E }

" " F }

" " G }

" " H }|

" " I }

" " L }|

" " M }|

" " N }

" " O }| 6.500

" " P }|

" " Q }

" " R }

" " S }

" " T }

" " U }

" " V }

Meccanico Officina pompe

Fiorentino 8.000

Aiuto Meccanico officina pompe Fiorentino 8.000

Meccanico officina pompe Canepa 8.000

Aiuto Meccanico offic. pompe Canepa 8.000

Meccanico offic. pompe Costa 8.000

Aiuto Meccanico officina pompe Costa 8.000

Spazzino Reparto A - Città 6.000

" " B " 6.000

" " C " 6.000

Spazzino Piagge 6.000

Spazzino Reparto A - Borgo 6.000

" " B - " 6.000

Comunicazioni, Industria, Commercio, Agricoltura

Postelegrafonista A - Città 8.000

" B - " 8.000

" C - " 8.000

Fattorino Postelegrafonico Città 6.500

Guardafilo 8.000

Telefonista Borgo 8.000

Postino B - Città 7.000

Postino Serravalle - Falciano 6.000

Addetto sorveglianza e custodia

impianti telegrafonici 8.000

Procaccia Montegiardino 5.500

Procaccia Acquaviva - Ventoso

Cailungo - Valdragone - San Giovanni 4.500

Procaccia Domagnano 2.000

Procaccia Santamustiola - Casole ecc. 4.500

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Giugno 1946 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO

f.f. PER GLI AFFARI INTERNI

G. Giacomini